ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2135 DEL 29 DICEMBRE 2023

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione degli indennizzi da parte del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura per contrastare la diffusione del bostrico ai sensi dell'articolo 1 bis 1 della legge regionale 22/2002, in attuazione del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 5/2020.

Finalità

Al fine di contrastare la diffusione del bostrico, ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali, ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi per il permanere in foresta di materiale secco e favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno, il presente allegato disciplina i criteri e le modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, in attuazione dell'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) e nel rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti di stato previsti dal "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" di cui all'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) e della Comunicazione 2022/c/131 l/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), di seguito Quadro temporaneo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli indennizzi i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati.

I delegati sono individuati in particolare nei seguenti soggetti:

- a) comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari o detentori di altro titolo o contratto con il proprietario del fondo interessato dall'intervento;
- b) imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Non sono ammissibili le domande di indennizzo presentate da soggetti che non hanno presentato la rendicontazione di interventi già ammessi a indennizzo con precedenti analoghe misure.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili ad indennizzo gli interventi di utilizzazione che rispettano i seguenti requisiti minimi:

- a) sono realizzati in lotti in cui il bostrico ha già attaccato o sta attaccando almeno il 60 per cento delle piante da destinare all'utilizzazione: tali piante devono essere abeti rossi secchi o deperiti ovvero con chioma ancora verde ma sottoposti ad attacco di bostrico in corso riscontrabile tramite alcuni sintomi caratteristici (caduta anomala di aghi, presenza di fori sul fusto, accumulo di rosura alla base) e verificabile mediante specchiature della corteccia a titolo di sondaggio. La quota rimanente può essere costituita da piante anche in buone condizioni il cui prelievo è funzionale alle operazioni di utilizzazione o con chiome a stretto contatto con quelle attaccate dall'agente patogeno.
- b) comprendono il taglio, l'allestimento, l'esbosco a strada forestale di primo livello o secondo livello camionabili e l'ammucchiamento della ramaglia in bosco;
- c) la massa legnosa minima da utilizzare delle sole piante di abete rosso colpite da bostrico è pari ad almeno 100 metri cubi netti totali
- d) l'esbosco è realizzato per tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 15.

Per tutti gli interventi è predisposto il Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA) e la direzione dei lavori è svolta da dottori forestali e dottori agronomi abilitati.

Sono ammissibili a indennizzo gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di indennizzo.

Modalità di indennizzo

Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Gli indennizzi sono concessi in conto capitale nelle seguenti misure forfettarie, relative ai metri cubi netti utilizzati di piante di abete rosso secche o deperite:

- metodo di esbosco con harvester e forwarder 10 €/m³;
- metodo di esbosco con trattore e verricello 20 €/m³;
- metodo di esbosco con gru a cavo 30 €/m³;

Tali importi forfettari comprendono anche le spese tecniche sostenute per la progettazione e la direzione lavori.

Presentazione delle domande

I soggetti beneficiari presentano, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera sul Bollettino ufficiale della Regione e fino al 31 marzo 2024, domanda, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito Ispettorato, mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio agli indirizzi: ispettoratoudine@certregione.fvg.it; ispettoratoudine@ce

La domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è corredata della seguente documentazione:

- a) PRFA di ogni lotto boschivo che, mediante apposito piè di lista di dettaglio, da caricare negli allegati del portale UBWeb, distingue tra abeti rossi sotto attacco di bostrico e altre piante assegnate al taglio, comprovando che almeno il 60 per cento delle piante da destinare all'utilizzazione è dovuto al bostrico. Il PRFA deve inoltre indicare le masse nette da utilizzare a seconda del metodo di esbosco impiegato, da evidenziare anche cartograficamente;
- b) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;
- c) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Istruttoria delle domande

Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di indennizzo e la documentazione richiesta.

L'Ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:

- a) valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;
- b) verifica il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Quadro temporaneo;
- c) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
- d) trasmette l'esito in via telematica al Servizio competitività del sistema agroalimentare, competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002 e al Servizio competente in materia di risorse forestali, unitamente alla data e ora di arrivo della domanda;
- e) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Entro il termine di validità del Quadro temporaneo, l'Ispettorato comunica ai soggetti beneficiari e al Servizio competente in materia di risorse forestali l'esito dell'istruttoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione. Tutti gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 30 giugno 2025.

Rendicontazione

Entro il termine previsto per la rendicontazione, i soggetti beneficiari presentano all'Ispettorato la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori, contenente:

- a) l'attestazione della regolare esecuzione degli interventi di ciascun lotto boschivo;
- b) l'indicazione dell'impresa esecutrice;
- c) il riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata, mediante il prospetto riassuntivo di misurazione con quantificazione della massa delle piante di abete rosso secche o deperite, ripartite per metodo di esbosco utilizzato.

Erogazione degli indennizzi

Entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione, l'Ispettorato invia al Servizio competitività del sistema agroalimentare un'attestazione che determina la conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile e l'importo dell'indennizzo da liquidare.

Gli indennizzi sono erogati dal Servizio competitività del sistema agroalimentare, nei limiti delle disponibilità delle risorse, entro trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle attestazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE